

# **COMUNE DI ISERNIA**

## **Regolamento per la disciplina della TARI**

## INDICE

<b>Art. 1 -</b>	<i>oggetto del regolamento</i>
<b>Art. 2 -</b>	<i>presupposto</i>
<b>Art. 3 -</b>	<i>definizione di rifiuto</i>
<b>Art. 4 -</b>	<i>soggetti passivi</i>
<b>Art. 5 -</b>	<i>locali e aree soggetti al tributo</i>
<b>Art. 6 -</b>	<i>locali ed aree non soggetti al tributo</i>
<b>Art. 7 -</b>	<i>determinazione della superficie tassabile</i>
<b>Art. 8 -</b>	<i>produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani- riduzioni superficiali</i>
<b>Art. 9 -</b>	<i>rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo</i>
<b>Art. 10 -</b>	<i>determinazione della tariffa del tributo</i>
<b>Art. 11 -</b>	<i>istituzioni scolastiche statali</i>
<b>Art. 12 -</b>	<i>copertura dei costi del servizio rifiuti</i>
<b>Art. 13 -</b>	<i>periodi di applicazione del tributo</i>
<b>Art. 14 -</b>	<i>piano finanziario</i>
<b>Art. 15 -</b>	<i>articolazione delle tariffe del tributo</i>
<b>Art. 16 -</b>	<i>tariffa per le utenze domestiche</i>
<b>Art. 17 -</b>	<i>determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>
<b>Art. 18 -</b>	<i>mancato svolgimento del servizio</i>
<b>Art. 19 -</b>	<i>zone non servite</i>
<b>Art. 20 -</b>	<i>riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>
<b>Art. 21 -</b>	<i>riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>
<b>Art. 22 -</b>	<i>riduzione per le utenze non domestiche</i>
<b>Art. 23 -</b>	<i>divieto di cumulo</i>
<b>Art. 24 -</b>	<i>tributo giornaliero</i>
<b>Art. 25 -</b>	<i>tributo provinciale</i>
<b>Art. 26 -</b>	<i>riscossione</i>
<b>Art. 27 -</b>	<i>dichiarazione</i>
<b>Art. 28 -</b>	<i>rimborsi e compensazione</i>
<b>Art. 29 -</b>	<i>funzionario responsabile</i>
<b>Art. 30 -</b>	<i>verifiche ed accertamenti</i>
<b>Art. 31 -</b>	<i>sanzioni ed interessi</i>
<b>Art. 32 -</b>	<i>accertamento con adesione</i>
<b>Art. 33 -</b>	<i>riscossione coattiva</i>
<b>Art. 34 -</b>	<i>importi minimi</i>
<b>Art. 35 -</b>	<i>trattamento dei dati personali</i>
<b>Art. 36 -</b>	<i>norma di rinvio</i>
<b>Art. 37 -</b>	<i>entrata in vigore e norme finali</i>

**ART. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, disciplina l'applicazione della TARI nel Comune di ISERNIA.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**ART. 2**  
**PRESUPPOSTO**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo articolo 5.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 13 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

**ART. 3**  
**DEFINIZIONE DI RIFIUTO**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

**ART. 4**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A questi ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

## **ART. 5 LOCALI E AREE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

## **ART. 6 LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali ed aree scoperte:

a) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

b) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

3. Non sono, altresì, soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per

la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni nonché i locali privi di mobili e suppellettili e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

h) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;

Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

**ART. 7**  
**DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE**

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 9.

**ART. 8**  
**PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE	30%

<b>FALEGNAMERIE</b>	<b>50%</b>
<b>AUTOCARROZZERIE</b>	<b>60%</b>
<b>AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI</b>	<b>30%</b>
<b>GOMMISTI</b>	<b>40%</b>
<b>AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO</b>	<b>30%</b>
<b>DISTRIBUTORI DI CARBURANTE</b>	<b>30%</b>
<b>LAVANDERIE E TINTORIE</b>	<b>30%</b>
<b>VERNICIATURA-GALVANOTECNICI- FONDERIE</b>	<b>50%</b>
<b>OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA</b>	<b>40%</b>
<b>AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa Nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)</b>	<b>20%</b>

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

## **ART. 9**

### **RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO**

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, determinata secondo le modalità dei commi seguenti.
2. La riduzione tariffaria di cui al comma precedente è riconosciuta con la seguente graduazione:
  - a) riduzione tariffaria del 20% per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 30% e fino al 40% della produzione totale annua di rifiuto;
  - b) riduzione tariffaria del 30% per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 40% e fino al 60% della produzione totale annua di rifiuto;

- c) riduzione tariffaria del 40% per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 60% della produzione totale annua di rifiuto;

3. La stima della produzione totale annua del rifiuto sarà effettuata sulla base degli indici di produttività medi del rifiuto attestati dal gestore del servizio pubblico in funzione della tipologia di attività svolta, ovvero:

- a) con riferimento alla produzione annua desunta dal coefficiente massimo Kd;  
b) con riferimento alla produzione annua desunta dal criterio quantitativo indicato nella delibera di assimilazione.

4. Al fine di ottenere tali riduzioni gli utenti devono presentare entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento una domanda diretta all'Amministrazione corredata della seguente documentazione redatta a consuntivo dell'anno stesso:

- documentazione (contratto, fatture, formulari, relazione descrittiva, ecc.) idonea a dimostrare l'effettiva destinazione al riciclo dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva;
- se previsto per legge, il MUD riferito all'anno per il quale è stata richiesta la riduzione, con la ricevuta di avvenuta presentazione.

La suddetta documentazione sarà verificata dall'Ufficio Ambiente del Comune di Isernia ai fini dell'effettiva spettanza della riduzione richiesta.

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

## **ART. 10 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 14. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.



4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

## **ART. 11 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

## **ART. 12 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999 e successive modifiche ed integrazioni. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal Piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni.

7. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

**ART. 13**  
**PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. La componente TARI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso e/o l'utilizzo dell'immobile. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 27, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

**ART. 14**  
**PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio ed è approvato con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Il piano finanziario comprende:
  - a. il programma degli investimenti necessari;
  - b. il piano finanziario degli investimenti;
  - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
  - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
  - a. il modello gestionale ed organizzativo;
  - b. i livelli di qualità del servizio;
  - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
  - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
  - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

**ART. 15**  
**ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Il metodo di calcolo delle tariffe è quello del metodo normalizzato ex D.P.R. 158/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

**ART. 16**  
**DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Le utenze domestiche sono, ai fini della determinazione degli occupanti, distinte in:
  - a) domestiche residenti;
  - b) domestiche non residenti.
    - a) Per le utenze domestiche condotte da soggetti residenti nel Comune si assume come numero degli occupanti quello risultante dalla situazione anagrafica.
    - b.1) Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente;
    - b.2) Per le utenze domestiche condotte dai cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi tenuti a disposizione da soggetti residenti nel Comune si assume come numero degli occupanti quello di un'unità.

**ART. 17**  
**CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In

manca, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

5. Ai fini dell'individuazione della categoria tariffaria, i locali commerciali all'interno dei quali non viene esercitata alcuna attività, e per il solo periodo in cui si protrae l'inutilizzo ai fini commerciali, vengono equiparati alle autorimesse e magazzini senza vendita diretta.

6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

## **ART. 18 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % del tributo.

## **ART. 19 ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei

rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del:

- a. 50 % se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 500 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore a 1.000 metri lineari;
- b. 80% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 1.000 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).

3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

## **ART. 20 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta del 30%, a condizione che l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare.

La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La riduzione cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

2. Ai sensi del d.l. 47/2014 articolo 9-bis, la Tari dovuta è ridotta, sia sulla quota fissa che sulla quota variabile, di due terzi della tariffa base, per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, L. 147/2013 trovano applicazione le seguenti riduzioni:

- 3.1 - riduzione del 10% della tariffa (parte fissa e variabile) per il nucleo familiare all'interno del quale è presente uno studente universitario fuori sede con regolare contratto di affitto registrato;

- riduzione del 20% della tariffa (parte fissa e variabile) per il nucleo familiare all'interno del quale è presente più di uno studente universitario fuori sede con regolare contratto di affitto registrato.

Al fine della sua applicazione, il contribuente è tenuto a richiederla, allegando la relativa documentazione, ogni anno entro il 31 Ottobre. Entro lo stesso termine è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione. Qualora i requisiti richiesti per la sua applicazione venissero maturati o persi dal 01 Novembre al 31 Dicembre, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 Gennaio successivo.

La riduzione tariffaria sopra indicata decorre dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza debitamente documentata e cessa dal mese successivo a quello della perdita dei requisiti anche se non dichiarati.

3.2 riduzione del 30% della tariffa (parte fissa e variabile) per i nuclei familiari all'interno dei quali risiedono uno o più soggetti affetti da malattie invalidanti o handicap come di seguito specificato:

- grado di invalidità pari o superiore al 69%;
- over 65 non autosufficiente;
- non vedenti ai sensi della L. 382/70 e 508/88;
- non udenti ai sensi della L. 381/70 e 508/88;
- disabile con handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92.

Al fine della sua applicazione, il contribuente è tenuto a richiederla, allegando la relativa documentazione, ogni anno entro il 31 Ottobre. Entro lo stesso termine è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione. Qualora i requisiti richiesti per la sua applicazione venissero maturati o persi dal 01 Novembre al 31 Dicembre, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 Gennaio successivo.

La riduzione tariffaria sopra indicata decorre dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza debitamente documentata e cessa dal mese successivo a quello della perdita dei requisiti anche se non dichiarati.

3.3 riduzione della tariffa (parte fissa e variabile) per i nuclei familiari a basso reddito:

- 20% per i nuclei familiari con ISEE inferiore ad € 15.000,00 ed almeno due figli a carico;
- 30% per i nuclei familiari con ISEE inferiore ad € 15.000,00 ed almeno tre figli a carico;
- 40% per i nuclei familiari con ISEE inferiore ad € 15.000,00 ed almeno quattro o più figli a carico;

Al fine della sua applicazione, il contribuente è tenuto a richiederla, allegando la relativa documentazione, ogni anno entro il 31 Ottobre. Entro lo stesso termine è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione. Qualora i

requisiti richiesti per la sua applicazione venissero maturati o persi dal 01 Novembre al 31 Dicembre, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 Gennaio successivo.

La riduzione tariffaria sopra indicata decorre dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza debitamente documentata e cessa dal mese successivo a quello della perdita dei requisiti anche se non dichiarati.

3.4 riduzione del 20% della tariffa (parte fissa e variabile) per i nuclei familiari all'interno dei quali ci sono minori in affidamento.

Al fine della sua applicazione, il contribuente è tenuto a richiederla, allegando la relativa documentazione, ogni anno entro il 31 Ottobre. Entro lo stesso termine è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione. Qualora i requisiti richiesti per la sua applicazione venissero maturati o persi dal 01 Novembre al 31 Dicembre, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 Gennaio successivo.

La riduzione tariffaria sopra indicata decorre dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza debitamente documentata e cessa dal mese successivo a quello della perdita dei requisiti anche se non dichiarati.

4. Per i nuclei familiari con ISEE inferiore ad € 50.000,00 all'interno dei quali ci sono bambini con età inferiore ai 36 mesi è prevista una riduzione di € 30,00 per ciascun bambino.

Al fine della sua applicazione, il contribuente è tenuto a richiederla, allegando la relativa documentazione, ogni anno entro il 31 Ottobre. Entro lo stesso termine è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione. Qualora i requisiti richiesti per la sua applicazione venissero maturati o persi dal 01 Novembre al 31 Dicembre, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 Gennaio successivo.

La riduzione cessa automaticamente al compimento del 36° mese di vita del bambino.

5. Le riduzioni e agevolazioni di cui sopra trovano applicazione previa verifica della regolarità nell'assolvimento degli obblighi tributari, delle imposte, delle tasse e delle altre entrate di competenza comunale.
6. Le riduzioni di cui ai commi 3 e 4, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

## **ART. 21 RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento

di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche ed in particolare della parte variabile della tariffa pari al 5%.

## **ART. 22**

### **RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che:

- l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

Ai sensi dell'art. 1, comma 660, L. 147/2013 trovano applicazione le seguenti riduzioni:

2. È prevista una riduzione del 10% della quota fissa della tariffa rifiuti per le utenze non domestiche intestate ad associazioni con scopo di assistenza e beneficenza, tali riconosciute ai sensi di legge, rivolta a categorie sociali bisognose.

Al fine della sua applicazione, il contribuente è tenuto a richiederla, allegando la relativa documentazione, ogni anno entro il 31 Ottobre. Entro lo stesso termine è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione. Qualora i requisiti richiesti per la sua applicazione venissero maturati o persi dal 01 Novembre al 31 Dicembre, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 Gennaio successivo.

La riduzione tariffaria sopra indicata decorre dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza debitamente documentata e cessa dal mese successivo a quello della perdita dei requisiti anche se non dichiarati.

3. Per le nuove attività commerciali e professionali che si insediano sul territorio comunale è prevista un'esenzione totale per il primo anno di attività/iscrizione all'albo professionale ed una riduzione del 50% della tariffa per l'anno successivo.

Al fine dell'applicazione dell'esenzione, il contribuente è tenuto a richiederla contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione, allegando idonea documentazione (certificazione Camera di Commercio/iscrizione albo).



La riduzione del 50% per il secondo anno di attività deve essere richiesta dal contribuente, allegando idonea documentazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il 31 Ottobre. La riduzione cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

4. Per i pubblici esercizi che dismettono totalmente le slot machine presenti nei propri locali da almeno 24 mesi è prevista una riduzione della tariffa del 50% della quota fissa.

Al fine della sua applicazione, il contribuente è tenuto a richiederla, allegando la relativa documentazione, ogni anno entro il 31 Ottobre. Entro lo stesso termine è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione. Qualora i requisiti richiesti per la sua applicazione venissero maturati o persi dal 01 Novembre al 31 Dicembre, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 Gennaio successivo.

La riduzione tariffaria sopra indicata decorre dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza debitamente documentata e cessa dal mese successivo a quello della perdita dei requisiti anche se non dichiarata e/o accertata a seguito di verifica amministrativa.

5. In favore delle utenze non domestiche oggetto di sospensione obbligatoria dell'attività per effetto di provvedimenti governativi e locali emanati per fronteggiare emergenze sanitarie è prevista una riduzione della tariffa pari all'8 % per ogni mese di sospensione delle attività.

La riduzione tariffaria sopra indicata viene applicata automaticamente e cessa al venir meno del provvedimento di sospensione obbligatoria delle attività.

6. Le riduzioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, ovvero degli esercizi successivi se stabilito da norme di legge.

7. Le riduzioni e agevolazioni di cui sopra trovano applicazione previa verifica della regolarità nell'assolvimento degli obblighi tributari, delle imposte, delle tasse e delle altre entrate di competenza comunale.

### **ART. 23 DIVIETO DI CUMULO**

1. Laddove ricorrano contemporaneamente in capo al contribuente le condizioni per la fruizione di più riduzioni o agevolazioni trova applicazione esclusivamente la riduzione/agevolazione maggiormente favorevole per il contribuente.

Tale divieto di cumulo non vige qualora ricorrano contemporaneamente anche quelle riconosciute in caso di presenza di minori.

#### **ART. 24** **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

#### **ART. 25** **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

## **ART. 26**

### **RISCOSSIONE**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate per l'acconto, con scadenza 16 Maggio e 16 Luglio, e due rate per il saldo, con scadenza il 16 Settembre e 16 Novembre, ovvero in unica soluzione entro il 16 Maggio di ciascun anno.

Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

## **ART. 27**

### **DICHIARAZIONE**

1. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica esterna di ciascun comune, nella dichiarazione devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno ove esistente ed un indirizzo di posta elettronica ovvero PEC.
2. Per la presentazione della dichiarazione TARI i soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo rispetto all'occupazione o variazione / cessazione . La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC.

Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

#### Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- h. L'indirizzo e-mail ovvero PEC.

### Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- h. L'indirizzo e-mail ovvero PEC.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

5. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno fermo restando che il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 31 gennaio dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo.

## **ART. 28 RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso o la compensazione delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

### **ART. 29 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

### **ART. 30 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge direttamente le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
  - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
  - del proprio personale dipendente;
  - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

4. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato F24.

7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **ART. 31 SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/1997. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/1997.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di

60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

### **ART. 32 ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

### **ART. 33 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 30 entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

### **ART. 34 IMPORTI MINIMI**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento, alla riscossione coattiva, al rimborso o alla compensazione qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

### **ART. 35 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.



**ART. 36**  
**NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché le altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

**ART. 37**  
**ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020.

## **ALLEGATO 1**

### **ALLEGATO A**

Categorie di utenze non domestiche.

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - **Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.**

<b>Utenze non domestiche</b>	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club